

## ART.16 IL COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente, la composizione, la nomina, la durata della carica ed il compenso del Collegio dei Sindaci sono regolamentate in base alle modalità previste dalle leggi regionali in materia.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti, esperti in materia amministrativa e contabile, iscritti nel registro dei revisori contabili, o in possesso dei requisiti di cui all'art.9 comma 5 della Legge regionale 11 maggio 1993, n.15, così come modificato ed integrato dall'art.139, commi 26 e 27 della Legge regionale 16 aprile 2003, n.4. Un componente effettivo con l'incarico di Presidente del Collegio dei Sindaci e un membro supplente sono designati dal Presidente della Regione Siciliana. Un componente effettivo e un membro supplente sono designati dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. Un componente effettivo è designato dall'Assessore Regionale dell'Economia.

I Collegi dei Sindaci dura in carica tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. I componenti dei Collegi dei Sindaci possono essere rinnovati per un secondo mandato.

I compensi del Collegio dei Sindaci vengono determinati con apposito provvedimento dello IACP nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa Regionale.